ALLEGATO A

COMUNE DI PALAGIANO

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 1
(Criteri generali)

Oggetto del presente regolamento sono gli interventi economici tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalla legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 19 disciplinante il medesimo sistema integrato degli interventi e servizi, nonché uniformandosi alla programmazione definita e contenuta nel Piano Sociale di Zona. Tali interventi devono essere finalizzati al superamento di momentanee condizioni di bisogno e contribuire ad evitare il degenerare di situazioni personali o familiari. L'intervento economico sarà attivato solo qualora non sia possibile, o risulti inopportuno, l'utilizzo delle altre tipologie di intervento Socio-Assistenziale previste dalla normativa nazionale e regionale e deve collocarsi nell'ambito di un progetto globale di sostegno.

L'intervento di sostegno economico può essere erogato sotto forma di buoni acquisto generi alimentari, abbonamenti viaggio, ecc., in quei casi in cui non sia opportuno sotto il profilo tecnico (per esempio: tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, persone sole, ex detenuti, ecc.), l'erogazione di contributi in denaro **- restando carattere residuale tale erogazione di denaro contante -**

L'intervento economico non può essere erogato nei confronti di soggetti che, senza giustificato motivo, abbiano opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune,

ovvero a chi senza giustificato motivo, abbia rinunciato ad opportunità di lavoro. Il Comune eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie annualmente con delibera di Giunta, nonché della possibilità di ricorrere a tipologie alternative di interventi Socio-Assistenziale, sulla base delle condizioni psicofisiche del destinatario.

ART. 2
(Destinatari)

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione.
Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi i cittadini e ***gli immigrati in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione -*** *L.133/2008 art 11,c.13*, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.
Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa. Gli interventi economici in favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Palagiano da almeno due anni prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6, c. 4 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

ART. 3
(Il nucleo familiare)

Per nucleo familiare s'intende la famiglia convivente costituita dai coniugi – o conviventi - e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati.
Sono considerati nuclei familiari anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, convivono abitualmente o dimorano nello stesso comune e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare.

ART. 4
(Tipologie di intervento)

L' assistenza economica si articola nei seguenti interventi:
a. Contributo straordinario che può essere erogato una sola volta nell''intero esercizio finanziario e per una sola delle causali previste dal presente regolamento;
b. Contributo "una tantum" che può essere erogato in determinati periodi dell'anno e comunque, non più di tre volte, a sostegno di famiglie con minori, anziani, sofferenti

mentali, tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione, ex detenuti;
c. Contributo economico per affido di minori, anziani, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione;
d. Contributo economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali;

Art.5
(Contributo economico straordinario)

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una spesa improvvisa e straordinaria derivante da eventi eccezionali e/o imprevedibili che mettono in crisi la capacità di reddito, quali, a titolo esemplificativo:
Inserimenti e servizi scolastici;

- Acquisto alimenti specifici, per l'infanzia o connessi a patologie, non altrimenti forniti;
- Spese non coperte dal S.S.N.
- Spese viaggio per terapie o controlli medici.
- Spese relative ad eventi luttuosi
- Bollette inevase per carenza di sostegno economico al minimo vitale.

Art.6
Contributo "una tantum"

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti su richiesta dell'utente che si trovi in almeno una delle situazioni di disagio previste dal successivo art 9, « possono essere erogati in determinati periodi dell'anno e, comunque, non più di tre volte» e sono i seguenti:
acquisto di testi scolastici in favore di minori appartenenti a famiglie disagiate, indicati e seguiti dal Servizio sociale;

interventi in favore di minori riconosciuti da un solo genitore;

interventi di natura socio-assistenziale tramite concessione di buoni per l'acquisto di generi alimentari e prodotti dell'igiene.

** **Resta inteso che l'erogazione degli interventi regolamentati dal presente atto è subordinata alle disponibilità finanziarie del bilancio di esercizio.***
***Si fa salvo l'obbligo di assistenza familiare, come stabilito dalla normativa vigente in materia**.**

** Resta ferma la disciplina dei Contributi per servizio civico e Contributi per emergenza abitativa per i quali si rinvia ad apposito disciplinare per il primo e al Regolamento d'Ambito per l'altro. **

Art. 7
Requisiti reddituali per tipologie di intervento indicati nell'art. 4 , lettera a) e b) del presente disciplinare

Ai fini dell'accesso agli interventi disciplinati dal presente Regolamento, la verifica della condizione di disagio economico è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n. 109/98 e ss.mm.. e da Regolamento d'ambito sull'accesso ai servizi.
Il reddito complessivo del nucleo familiare considerato ai fini del presente Regolamento è l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante dall'Attestazione ISEE, di cui devono essere corredate le istanze di concessione dei benefici, e NON potrà superare, ai fini dell'ammissione agli interventi, l'ammontare annuo di € 7.500,00.

Art. 8
(Criteri e misure della prestazione economica)

La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.
L'entità del contributo è commisurata alla situazione del nucleo del richiedente (reddito e consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria).
La condizione di bisogno viene determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "103".
L'ammontare del contributo straordinario è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

TABELLA
PUNTEGGIO IMPORTO CONTRIBUTO
Da punti 103 a 120 35% della spesa
Da punti 121 a 138 55% della spesa
Da punti 139 in poi 70% della spesa
In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta, documentata o documentabile, per la quota a proprio carico.

Art. 9
Criteri di attribuzione dei punteggi

SuIla base delle domande pervenute viene formulata apposita graduatoria redatta dall'ufficio secondo i seguenti criteri di valutazione:

1) disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno **1 punto e fino a un massimo di punti 5**

2) reddito ISEE: nei limiti di reddito Isee fissato all'art. 4 del presente regolamento per l'ammissione at beneficio, in relazione alla composizione del nucleo familiare sono attribuiti i seguenti punteggi:

richiedente con reddito ISEE di € 0 **punti 25**

richiedente con reddito ISEE fino ad € 1.550,00 **punti 20**

richiedente con reddito 1SEE da € 1.550,01 ad € 2.631,57 **punti 15**

richiedente con reddito ISEE da € 2.631,58 ad € 3.676,47 **punti 10**

richiedente con reddito ISEE da € 3.676,47 ad € 4.777,07 **punti 5**

richiedente con reddito ISEE da € 4.777,08 ad € 7.500,00 **punti 3**

3) **al punteggio sopra determinato vengono aggiunti** i seguenti punti per:

- coniuge o convivente in stato di detenzione o arresti domiciliari, o affetto da patologie oncologiche e/o degenerative, non autosufficiente, non ancora titolare di provvidenze economiche **punti 2**
- per ogni componente minorenne a carico **punti 3**
- per ogni componente maggiorenne disoccupato a carico **punti 1**
- per ogni componente non autosufficiente **punti 3**
- capofamiglia uomo/donna non coniugato/a, separata/o o vedova/o **punti 4**

4) **Stato di Bisogno**

La valutazione dello stato di bisogno è effettuata tramite strumenti propri del Servizio Sociale che assegnerà **un punteggio compreso tra 0 e 5**

Sulla base della presenza di uno o più fattori di cui al presente articolo.

ART. 10
(Intervento economico per affido di minori, anziani, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione)

E' un intervento economico volto ad evitare forme di istituzionalizzazione che determinano gravi e spesso irreversibili conseguenze.
L'affido è un servizio volto a favorire l'accoglienza di un minore, temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare, allo scopo di assicurargli il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
L'affido si realizza nell'interesse del minore e si prefigge di favorire il recupero e conservazione del proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi e relazionali con la famiglia di origine.
Beneficiari del servizio di Affido Familiare sono i minori da 0 a 18, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di garantire le condizioni per un armonico sviluppo della personalità.
I contributi economici a sostegno delle famiglie affidatarie saranno erogate dal Comune nella misura sotto riportata:

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A PERSONA	VALUTAZIONE ISEE
Affidamento residenziale etero familiare	250,00	NO
Affidamento residenziale etero familiare di minori diversamente abili (L. 104/92)	350,00	NO
Affidamento familiare intra familiare	250,00	MAX 7.500,00
Affidamento familiare intra familiare di minori diversamente abili (L. 104/92)	350,00	MAX 7.500,00
Affidamento part time	150,00	NO

Affidamento familiare di neonati o bimbi piccoli	350,00	NO
Affidamento in situazioni di emergenza	250,00	NO
Affidamento di madri con bambini	400,00	NO
Affidamento degli ultra -diciottenni	150,00	NO

Art.11
(Intervento economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali)

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative:
a) su richiesta dell'UVM - per gli Anziani –,
b) su disposizione del Tribunale – per i minori -,

A) **MINORE:** Con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art 261 del Codice Civile: "il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati e poi conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

11.1) Determinazione della quota da porre a carico del/dei genitori

1. Il contributo mensile non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati dal Comune di Palagiano, si procede alla assegnazione di una tariffa massima di 1500,00 euro mensili. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.

2. Viene ugualmente assegnata d'ufficio la tariffa massima di 1.500,00 mensili in caso di dichiarazione ISEE risultante mendace in seguito ai controlli effettuati dal Comune di Palagano. Tale tariffa rimane applicata fino alla presentazione di ISEE rispondente al vero.

3. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.

4. Qualora, per qualsiasi motivo consentito dalla Normativa, i genitori presentino due certificazioni ISEE distinte, ciascun genitore corrisponderà la quota corrispondente al proprio indicatore ISEE.

5. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio se i minori allontanati sono 3 ed in base all'ISEE i genitori (conviventi) devono versare un contributo minimo mensile di 120 Euro per il primo figlio, verseranno un contributo di 84 euro per il secondo e di 58,80 per il terzo per un totale di 262,80 euro. Se questi genitori non presenteranno l'ISEE verrebbe loro richiesta una contribuzione di 1.500 euro, corrispondente alla tariffa massima con l'abbattimento per i 3 figli.

6. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune di Palagiano mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario.

7. In caso di mancato versamento del contributo viene promosso, nei confronti degli inadempienti, il procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

8. Ai sensi dell'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

9. Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico del Comune.

11.2) Determinazione della capacità economica e percentuali di integrazioni della retta

La capacità di provvedere alla copertura delle spese da parte della famiglia del minore verrà calcolata prendendo in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art. 2 sexies e dal Decreto interministeriale n. 146 del 01.06.2016.

Nel caso di utilizzo di titoli di acquisto denominati "buoni servizio", fruibili solo presso soggetti erogatori accreditati in un apposito Catalogo regionale e contrattualizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali, la quota di compartecipazione a carico delle famiglie può essere erogata dal Comune solo per nuclei affidati con provvedimento dell'A.G., oppure segnalati da altri soggetti istituzionali;

INSERIMENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE

GENITORI/ASCENDENTI/ADOTTANTI	**COMPARTECIPAZIONE MENSILE**
ISEE INFERIORE a euro 10.000	NESSUNA
ISEE DA euro 10.000 a euro 12.000	5% costo della retta fino ad un massimo di euro 120,00
ISEE DA euro 12.001 a euro 14.000	7% costo della retta fino ad un massimo di euro 170,00
ISEE DA euro 14.001 a euro 16.000	10% costo della retta fino ad un massimo di euro 250,00

ISEE DA euro 16.001 a euro 18.000	15% costo della retta fino ad un massimo di euro 380,00
ISEE DA euro 18.001 a euro 20.000	20% costo della retta fino ad un massimo di euro 500,00
ISEE DA euro 20.001 a euro 25.000	25% costo della retta fino ad un massimo di euro 620,00
ISEE DA euro 25.001 a euro 30.000	30% costo della retta fino ad un massimo di euro 750,00
ISEE DA euro 30.001 a euro 40.000	40% costo della retta fino ad un massimo di euro 950,00
ISEE DA euro 40.001 e oltre	50% costo della retta fino ad un massimo di euro 1500,00

INSERIMENTI IN STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE SENZA TITOLI DI ACQUISTO DENOMINATI "BUONI SERVIZIO".

GENITORI/ASCENDENTI/ADOTTANTI	**COMPARTECIPAZIONE MENSILE**
ISEE INFERIORE a euro 10.000	NESSUNA
ISEE DA euro 10.000 a euro 12.000	5% costo della retta fino ad un massimo di euro 80,00
ISEE DA euro 12.001 a euro 14.000	7% costo della retta fino ad un massimo di euro 120,00
ISEE DA euro 14.001 a euro 16.000	10% costo della retta fino ad un massimo di euro 180,00
ISEE DA euro 16.001 a euro 18.000	15% costo della retta fino ad un massimo di euro 220,00
ISEE DA euro 18.001 a euro 20.000	20% costo della retta fino ad un massimo di euro 300,00
ISEE DA euro 20.001 a euro 25.000	25% costo della retta fino ad un massimo di euro 400,00
ISEE DA euro 25.001 a euro 30.000	30% costo della retta fino ad un massimo di euro 450,00
ISEE DA euro 30.001 a euro 40.000	40% costo della retta fino ad un massimo di euro 550,00
ISEE DA euro 40.001 e oltre	50% costo della retta fino ad un massimo di euro 900,00

B) **ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI**: Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi. L'Amministrazione Comunale interviene con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest'ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di corrispondere per intero la retta d'ospitalità. Detta integrazione corrisponderà alla differenza tra la retta e il reddito del ricoverato al netto della quota garantita per le spese personali e integrata dall'eventuale assegno di accompagnamento percepito. – Max € 100,00 - Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.

Art. 12
(Buoni economali)

Per fronteggiare esigenze gravi e contingenti il Responsabile Settore Servizi Sociali può disporre, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, l'erogazione tempestiva di una somma di denaro, entro il limite massimo di € 75,00.
A tal fine il Responsabile del Settore Servizi Sociali provvederà ad imputare tali spese sui capitoli di bilancio del servizio assistenza e beneficienza preventivamente impegnato nella misura che il Responsabile S.S. comunicherà con le previsioni di bilancio.

Art.13
(Procedimento per la richiesta di interventi)

La realizzazione del sistema di interventi disciplinato dal presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza, efficacia e pubblicità, assicurando accesso e pari opportunità ai cittadini.

Previa deliberazione della G.M., il Responsabile del Settore Servizi Sociali provvede all'adozione degli atti di gestione per l'attuazione dell'intervento di cui al presente regolamento.
L'istanza di ammissione al beneficio è prodotta utilizzando il modulo appositamente predisposto riportante:

- dichiarazioni sostitutive inerenti la composizione del nucleo familiare;
- la presenza di eventuali componenti socialmente fragili;
- la situazione reddituale e lo stato occupazionale di tutti i componenti.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. attestazione ISEE del nucleo familiare
2. copia del documento di riconoscimento dell'istante
3. ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione (certificati di invalidità, certificati di disoccupazione, stato di detenzione, provvedimenti ingiuntivi di sfratto, ecc).

L'iniziativa della richiesta delle prestazioni è, di norma, riservata ai cittadini interessati. Esclusivamente nei casi di particolare necessità ed urgenza ed in via eccezionale, l'accesso al servizio potrà essere attivato dall'Ente su richiesta della Pubblica Autorità o d'Ufficio, qualora siano ravvisabili situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge sarebbe tenuto alla richiesta.

L'Assistente Sociale, valutata la documentazione, si riserva di effettuare il colloquio con il richiedente ed eventuale visita domiciliare, e svolge l'attività istruttoria attribuendo i punteggi secondo i criteri individuati dal presente regolamento. L'Assistente Sociale curerà, altresì, la proposta del progetto individuale di inclusione sociale.

Nell'istanza è inoltre indicato che il richiedente si impegna, a norma di Legge, a mettere a disposizione del Responsabile del Procedimento e del Servizio Socio - Assistenziale tutta la documentazione necessaria per la verifica di quanto dichiarato nell'autocertificazione.
All'interessato sarà infine comunicato il nome del responsabile del procedimento e l'avvio del procedimento stesso (art. 7 e 8 della Legge n.241/90).

Art. 14
(Accertamento istruttorio e procedimento amministrativo)

L'istruttoria è affidata all'Assistente Sociale che, dopo un'approfondita indagine sociale, (nella quale può essere coadiuvato dal Comando dei V.V.U.U e/o da altri uffici pubblici), formulerà la proposta di intervento globale, precisando la tipologia, le finalità, la durata, e l'ammontare dell'eventuale contributo economico.
Alle proposte tecniche, nei tempi previsti dal Regolamento Comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi seguiranno i successivi adempimenti amministrativi e contabili, consistenti in:

- Determinazione d'impegno del Responsabile Servizi Sociali;
- Determinazioni di liquidazione del Responsabile;
- Mandati di pagamento emessi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Il richiedente deve essere informato sull'esito della domanda ai sensi della Legge 241/90 e del Regolamento Comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 15
(Ricorso)

Resta ferma la facoltà da parte dei cittadini di ricorrere avverso il provvedimento del Responsabile dell'Area Servizi Sociali, impugnando la relativa determinazione in base alle norme vigenti in materia.

Art. 16
(Azione di rivalsa per contributi indebiti)

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.
Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.
Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 17
(Pubblicizzazione)

Ai sensi dell'art.11 della Legge 241/90 l'Amministrazione pubblicizzerà il servizio attraverso la pubblicazione del Piano socio assistenziale. 10

Art. 18
(Tutela del diritto alla riservatezza)

Il Comune garantisce il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.
Per le finalità di cui al presente articolo, nonché all'altra documentazione che fa capo al Servizio Sociale, il Comune provvede a porre in essere tutte le cautele previste anche nella fase di pubblicazioni degli atti e a custodire in apposito archivio la documentazione riservata in quanto catalogata come "atti sensibili".

Art.19
(Disposizioni finali)

Condizione base per procedere alla valutazione dell'istanza è che l'utente sia riconosciuto in uno dei criteri indicati nell'art 9 del presente regolamento.
Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio derivante dall'art 8 del presente regolamento.